

## CAMERA DEI DEPUTATI

### VIII Commissione permanente Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici

#### Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

##### **C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti.**

**27 ottobre 2011**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

**Roberto TORTOLI (PdL)**, *relatore*, fa presente che la Commissione avvia l'esame delle proposte di legge A.C. 55 e A.C. 3271, che riproducono nella sostanza l'A.C. 1561 della XV legislatura. La finalità delle proposte di legge è quella di istituire il Sistema nazionale delle agenzie ambientali e di disciplinare l'ordinamento dell'ISPRA. In proposito, ricorda che l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) è stato istituito dall'articolo 28 del decreto-legge 112/2008 (convertito dalla legge 133/2008), che ha provveduto ad accorpare in un unico ente l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) e l'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare (ICRAM). Le disposizioni regolamentari di organizzazione sono state successivamente dettate dal decreto ministeriale 21 maggio 2010, n. 123. L'ISPRA è integrata in un sistema a rete (anche informativa, attraverso il SINAnet), il Sistema delle agenzie ambientali, che conta oggi la presenza sul territorio nazionale di 21 tra Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA) costituite con apposita legge regionale. Le proposte di legge provvedono a riformare complessivamente il sistema agenziale delineando una nuova disciplina e provvedendo ad abrogare la normativa vigente regolatrice della materia.

Preliminarmente rileva che le proposte di legge sono state redatte nel contesto di un quadro normativo precedente l'istituzione dell'ISPRA (è il caso dell'A.C. 55 ancora basato sull'APAT) o comunque prima della sua regolamentazione (A.C. 3271). Ciò si riflette sulla portata di alcune norme che in parte si sovrappongono alle norme dettate dal decreto ministeriale 123/2010 di organizzazione dell'Istituto: basti pensare alle parti delle proposte di legge in esame relative alla disciplina dell'ISPRA (articoli 4-6 dell'A.C. 3271) e alla disciplina dell'APAT nel caso della proposta di legge n. 55 (articoli 7-9).

Le proposte di legge in esame si propongono entrambe di riformare il sistema delle agenzie ambientali, attraverso sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento e, in particolare, con l'istituzione del Sistema nazionale delle agenzie per la ricerca e la protezione ambientale di cui fanno parte l'ISPRA e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 1 di entrambe le proposte di legge) con cui si attribuisce rilievo normativo alla connotazione sistemica delle agenzie ambientali.

Le due proposte di legge (articolo 2 dell'A.C. 3271 e articoli 2, 3 e 5 dell'A.C. 55) elencano in maniera dettagliata le funzioni del Sistema, mentre l'articolo 3, ai commi da 1 a 4, dell'A.C. 3271, cui corrisponde l'articolo 6 dell'A.C. 55, provvede alla classificazione delle attività delle agenzie in istituzionali - a loro volta distinte in attività di natura obbligatoria e attività di natura non obbligatoria - e non istituzionali. L'articolo 3, comma 5, dell'A.C. 3271 prevede la determinazione con D.P.C.M. (che dovrà essere emanato, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge) dei livelli essenziali di tutela ambientale (LETA) per le funzioni di rilievo nazionale che il Sistema nazionale è tenuto a garantire nell'esercizio delle attività. L'articolo 6 dell'A.C. 55 prevede, al comma 2, un diverso termine per l'emanazione (che dovrà avvenire entro 1 anno), ma soprattutto reca, al comma 3, una definizione dei LETA che vengono intesi come «gli standard operativi e funzionali che il Sistema nazionale è tenuto a garantire nell'esercizio delle funzioni di monitoraggio, controllo e diffusione dell'informazione ambientale».

L'articolo 4 dell'A.C. 3271 reca una disciplina riguardante l'ISPRA, in cui si attribuisce innanzitutto (comma 1) la personalità giuridica di diritto pubblico e la necessaria autonomia, individuando le relative funzioni (commi 2, 3 e 4) e disponendo che tale organismo faccia parte del Sistema statistico nazionale e sia struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile (comma 5). Gli articoli 7, 8 e 9 dell'A.C. 55 fanno riferimento, invece - come già precedentemente rilevato - a un nuovo ordinamento dell'APAT.

L'articolo 5 dell'A.C. 3271 - cui corrisponde l'articolo 8 dell'A.C. 55 - affida all'ISPRA la realizzazione e la gestione del Sistema informativo nazionale ambientale in collaborazione con i Sistemi informativi regionali ambientali, che insieme costituiscono la rete SINANET. L'articolo 6 dell'A.C. 3271 elenca e disciplina la composizione, le modalità di nomina e le funzioni degli organi dell'ISPRA. Il comma 7 di tale articolo, in particolare, prevede l'emanazione di un nuovo statuto disciplinandone la procedura di adozione nonché il contenuto.

Al fine di promuovere e di indirizzare lo sviluppo coordinato del Sistema nazionale gli articoli 7 dell'A.C. 3271 e 10 dell'A.C. 55 istituiscono il Consiglio del Sistema nazionale.

L'articolo 8 dell'A.C. 3271 e l'articolo 11 dell'A.C. 55 disciplinano le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi.

Si prevede una programmazione triennale delle attività, nell'ambito della quale sono adottati i piani annuali di lavoro in base all'articolo 9 dell'A.C. 3271 e all'articolo 4 dell'A.C. 55.

La disciplina delle agenzie regionali e delle province autonome viene prevista dall'articolo 10 dell'A.C. 3271 e dall'articolo 12 dell'A.C. 55.

L'articolo 11 dell'A.C. 3271 disciplina le modalità di finanziamento per il funzionamento dell'ISPRA e per lo svolgimento delle funzioni di rilievo nazionale da parte delle singole agenzie.

L'articolo 13 dell'A.C. 55 si discosta dalle norme previste dal corrispondente articolo dell'A.C. 3271 in quanto reca una delega al Governo per l'adozione, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di un decreto legislativo volto a definire le modalità di finanziamento complessive.

L'articolo 12 dell'A.C. 3271 e l'articolo 14 dell'A.C. 55 recano le disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 13 dell'A.C. 3271 e l'articolo 15 dell'A.C. 55, infine, recano le abrogazioni conseguenti al contenuto delle disposizioni recate dalla proposta di legge.

**Alessandro BRATTI (PD)** ricorda, anzitutto, che ambedue le proposte di legge in titolo sono frutto di un'ampia riflessione condotta negli ultimi anni anche con il fattivo contributo dei rappresentanti delle agenzie regionali per l'ambiente. Fa presente, peraltro, che, tenendo conto di alcune norme approvate in questa legislatura, entrambe le proposte di legge necessitano di essere aggiornate e, per così dire, attualizzate. Detto questo, ritiene, tuttavia, che permangano immutate le ragioni di fondo che sinteticamente indica nella necessità di costruire un vero e proprio sistema nazionale degli organismi deputati ad esercitare le attività di vigilanza e di controllo ambientale, nella necessità di delineare bene il confine fra le attività istituzionali degli organismi di controllo ambientale, quelle che si possono svolgere anche su richiesta di soggetti privati e quelle che, invece, non debbono essere svolte, nella necessità, infine, di dare omogeneità su tutto il territorio nazionale quantomeno alle attività principali delle agenzie per la protezione dell'ambiente, per dare certezza e sicurezza ai cittadini, ma anche alle imprese che hanno il diritto di confrontarsi su tutto il territorio nazionale con un quadro normativo e con attività di controllo chiare ed omogenee. Conclude facendo presente l'opportunità di procedere ad audizioni sul tema oggetto delle proposte di legge in titolo.

**Sergio Michele PIFFARI (IdV)** nell'esprimere un orientamento favorevole sul contenuto delle proposte di legge in titolo, formula l'auspicio che sia possibile addivenire presto alla formulazione di un testo unificato delle medesime.

**Rodolfo Giuliano VIOLA (PD)**, nell'esprimere piena condivisione sul contenuto delle proposte di legge in esame, sottolinea il valore di una loro rapida approvazione, al fine di innalzare su tutto il territorio nazionale gli *standard* di tutela dell'ambiente e della qualità della vita dei cittadini.

**Guido DUSSIN (LNP)** esprime apprezzamento per gli obiettivi di fondo indicati dal collega Bratti, manifestando la disponibilità del gruppo della Lega Nord a proseguire speditamente nell'esame delle proposte di legge in titolo.

**Elisabetta ZAMPARUTTI (PD)** esprime apprezzamento per il contenuto delle proposte di legge in titolo, formulando l'auspicio che nel corso del loro esame si possa introdurre norme capaci di garantire il più possibile l'indipendenza e l'autonomia degli organismi deputati ad esercitare le attività di vigilanza e di controllo ambientale.

**Salvatore MARGIOTTA**, *presidente*, precisando che la richiesta di audizioni formulata dal collega Bratti sarà sottoposta all'attenzione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

**31 gennaio 2012**

*(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2011.

**Roberto TORTOLI**, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 27 ottobre 2011, aveva illustrato le proposte di legge in titolo ed era stata avanzata dall'onorevole Bratti la proposta di procedere ad audizioni. Pertanto, in tale ottica, propone di nominare un Comitato ristretto al fine di procedere all'istruttoria sulle proposte di legge in esame, anche attraverso audizioni, e quindi di elaborare un testo unificato da sottoporre alla Commissione come testo base.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base della designazione dei gruppi.

**Roberto TORTOLI**, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**